

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2231)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1962 (V. Stampato n. 3789)

presentato dal Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1962*

**Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato,
in base all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, numero 635, quale è previsto dalla legge 27 giugno 1961, n. 543, è aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio 1961-62, a lire 240 miliardi.

Qualora alla fine dell'esercizio 1961-62 l'ammontare dei rischi assunti a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 240 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo dei rischi, da assumere a carico dello Stato, previsto per l'esercizio 1962-63.